



Politecnico di Bari

Verbale del Consiglio di Amministrazione

Costituito ai sensi dell'art. 13 dello Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019

N. 5 - 2022



Seduta dell'11 marzo 2022

Il giorno 11 marzo 2022, alle ore 09:30, a seguito di convocazione straordinaria, trasmessa con nota prot. n. 7037-II/5 del 5 marzo 2022, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nella Sala Consiliare del Politecnico - Via Amendola n. 126/b, con possibilità di collegamento da remoto mediante connessione alla piattaforma Microsoft Teams, per la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni
- Interrogazioni e dichiarazioni

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA

1. Modifica "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia" e del "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010".
2. Nuovo Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari ai sensi del DM n. 226/2021: parere.

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

3. Contratti di consulenza scientifica tra Politecnico di Bari e GE Avio S.r.l. per le attività "a) Support on engine accessories design in hybrid-electric applications; b) Support on pitch control actuator; c) Support on fuel system design with SAF and hydrogen. Referente: Prof. Pascazio.

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:		PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE
1	Prof. Francesco CUPERTINO Magnifico Rettore, Presidente	✧		
2	Prof.ssa Loredana FICARELLI Prorettore Vicario	✧		
3	Dott. Sandro SPATARO Direttore Generale	✧		
4	Dott. Cesare Pierpaolo DE PALMA Componente esterno	✧		
5	Dott.ssa Chiara PERTOSA Componente esterno		✧	
6	Prof. Tommaso DI NOIA Docente	✧		
7	Prof. Aginaldo FRADDOSIO Docente		✧	
8	Prof. Pierluigi MORANO Docente	✧		
9	Prof. Francesco PRUDENZANO Docente	✧		



10	Dott. Saverio MAGARELLI Personale Tecnico Amministrativo	✧		
11	Dott. Cosimo Damiano CARPENTIERE Studente	✧		
12	Dott. Pasquale RAMPINO Studente		✧	

Alle ore 09:56 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore Generale, con funzioni di segretario verbalizzante, e i componenti: Carpentiere, De Palma, Di Noia, Magarelli e Prudeniano.

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell'art. 9, co. 2 del "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione", il dott. Vincenzo Gazzillo.

Il Rettore, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell'adunanza, dichiara aperti i lavori del Consiglio di Amministrazione.

COMUNICAZIONI

Il Rettore dà il benvenuto al dott. Giuseppe Tagliamonte, Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Basilicata, designato quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Politecnico e già Presidente del Collegio dei Revisori dell'Università di Bari.

Il Rettore pone in risalto le qualità umane e professionali del dott. Tagliamonte e, nell'augurargli buon lavoro, evidenzia come la sua nomina possa rappresentare l'occasione per una proficua collaborazione, sia sotto il profilo della sua essenziale funzione di controllo, sia in relazione alle scelte più opportune che, grazie al suo qualificato contributo di conoscenze, potranno essere adottate dal Politecnico.

Il Rettore inoltre ringrazia il Presidente uscente, dott. Riccardo Patumi, per la preziosa collaborazione offerta al Politecnico di Bari nell'espletamento della sua funzione.

Il dott. Tagliamonte ringrazia il Rettore e il Consiglio di Amministrazione, per la fiducia ripostagli. Il dott. Tagliamonte, come anticipato dal Rettore, riferisce di aver avuto un'esperienza settennale nell'Università degli Studi di Bari, in cui ha cercato sempre di operare con spirito di collaborazione, stimolando processi di autoregolamentazione che contribuissero all'adozione delle scelte gestionali sempre oculate.

INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI

Il dott. Magarelli esprime il suo apprezzamento per l'intervento del dott. Tagliamonte, a cui dà il benvenuto anche a nome del personale tecnico amministrativo tutto.

Il dott. Magarelli chiede se vi siano novità in merito all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di distribuzione automatica di cibo e bevande.

Il Direttore Generale rammenta che la pandemia ha ridimensionato fortemente il personale e gli studenti in presenza. Tale circostanza rende più difficoltoso individuare i parametri necessari a predisporre il piano economico finanziario, propedeutico alla predisposizione degli atti di gara.

Il rientro all'ordinarietà favorirà l'avvio delle procedure per la nuova gara.

Il dott. Magarelli ricorda che il 1° marzo u.s. è entrata in vigore la legge n. 15/2022, di conversione del c.d. "Decreto Milleproroghe 2022", che consente, tra l'altro, alle pubbliche amministrazioni, di poter stabilizzare il personale TAB con contratto a tempo determinato. Al riguardo il dott. Magarelli chiede quali siano le intenzioni dell'Amministrazione in merito alle possibilità fornite dalla citata normativa, considerato che sarebbe opportuno non dissipare le professionalità maturate nel triennio da parte di funzionari che in questi anni si sono impegnati per la nostra Amministrazione.

In relazione a tale facoltà, il Rettore evidenzia che saranno attuate procedure concorsuali rivolte all'esterno, alle quali potranno partecipare, oltre che i funzionari che hanno prestato servizio a tempo determinato, anche altri candidati che vogliano misurarsi per l'accesso ai ruoli di questo Politecnico.

Il dott. Carpentiere dà il benvenuto al dott. Tagliamonte, a cui augura un buon lavoro.

Egli riferisce che alcuni funzionari hanno manifestato la necessità che il Centro Servizi Amministrativi contabili sia oggetto di una riflessione in ordine a possibili interventi organizzativi, finalizzati a migliorarne le attività, essendo consapevole che il dott. Spataro adotterà le migliori soluzioni, tese al miglioramento della performance della struttura.

Il Rettore, nel ribadire la rilevanza delle attività svolte dal Centro, rappresenta che sta valutando con il DG, attraverso un'analisi delle competenze e delle criticità, un'ipotesi di riassetto organizzativo non solo del CSA. E' al vaglio l'ipotesi di creare un settore specializzato in materia di acquisti, anche con diversa collocazione rispetto a quella attuale. Altro settore che sarà interessato dal riassetto organizzativo sarà, tra gli altri, il Settore personale, nonché l'area relativa ai servizi informativi, per la quale si sta valutando la creazione di un Centro per la transizione digitale. Il processo di riorganizzazione coinvolgerà i Direttori di Dipartimento e la governance di ateneo.

Il dott. De Palma, nel dare il benvenuto al nuovo Presidente dei Revisori dei Conti, manifesta apprezzamento per il suo intervento, caratterizzato da uno spirito collaborativo e da pragmatismo operoso.

Inoltre, il dott. De Palma stigmatizza l'e-mail inviata in data odierna dal rappresentante dei dottorandi in Senato Accademico, dott. Dell'Avvocato, con cui diffida gli organi di governo dal prendere qualunque decisione in merito al nuovo regolamento sui corsi di dottorato di ricerca, in discussione nella seduta odierna, senza un preventivo coinvolgimento della rappresentanza dei dottorandi, mettendo in discussione l'autonomia decisionale degli organi di governo.

Il Rettore ricorda che la discussione di una proposta all'esame degli organi di governo deve avvenire nei luoghi deputati.


Il dott. Carpentiere, pur non condividendo i toni dell'e-mail citata, ritiene opportuno che siano comunque prese in considerazione le proposte avanzate dal rappresentante dei dottorandi, in merito alla revisione del regolamento sui corsi di dottorato.

Il dott. Di Noia dà il benvenuto al dott. Tagliamonte.

Egli inoltre chiede chiarimenti in merito all'implementazione delle nuove procedure per il pagamento delle piccole spese ed altresì se il processo sia stato standardizzato.

Il Direttore Generale riferisce che, a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento di Ateneo per la gestione del fondo cassa e per il pagamento di piccole spese e per l'utilizzo e la gestione delle carte di credito e delle carte prepagate, ha inviato linee guida ai Direttori di Dipartimento e al CSA, prordinati ad uniformarne la condotta nella gestione di tali acquisti.

Sarà sua cura consentire in tempi brevi ai responsabili dei servizi amministrativi dei dipartimenti di poter acquisire le carte prepagate dal cassiere dell'Ateneo.

 Politecnico di Bari		Consiglio di Amministrazione n. 5/2022 dell'11 marzo 2022
Delibera n. 36	PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA	Modifica “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia” e del “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010”

PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTARE ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE DI CUI AL D.R. 1085/2021

Il Rettore informa che, a seguito di segnalazione pervenuta con nota del 8/3/2021 da docente di questo Politecnico, in ordine agli asseriti profili di illegittimità dell'attuale regolamento per la chiamata dei professori di I e di II fascia, nella parte in cui, tra l'altro, prevede, tra le cause di incandidabilità alle procedure di chiamata, “*in dispregio all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 18, comma 1, lett. b) della Legge 240/2010*”, il rapporto di coniugio, oltre che di unione civile o convivenza, che “*oltre ad essere pregiudizievole per gli interessi di coloro che, versando nella predetta condizione, intendessero candidarsi a procedure concorsuali per la chiamata al ruolo di professore universitario presso il Politecnico di Bari, potrà essere senz'altro fonte di contenziosi i cui esiti sarebbero, ferma l'alea del giudizio, verosimilmente a sfavore dello stesso Politecnico*”, stante il “*grave ritardo nell'adeguamento del Regolamento per le chiamate*”, con nota prot. n. 8829 del 31/3/2021, si è ritenuto opportuno richiedere sulla materia un parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con nota del 24/11/2021, dopo aver, a sua volta, sottolineato che l'elencazione delle cause di incandidabilità previste dalla Legge 240/2010 è “*da ritenersi tassativa e insuscettibile di interpretazione analogica*”, ha evidenziato che “*... si ritiene assolutamente percorribile anche da un punto di vista di opportunità e al fine anche di evitare possibili futuri contenziosi, la via della modifica regolamentare, nei termini indicati da codesta Amministrazione, dimodoché sia eliso ogni riferimento a “rapporto di coniugio o di unione civile o convivenza”*”.

In ordine alla eventualità di adeguare il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia” e il “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010” alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formati in materia di chiamate ed alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 18 della Legge 240/2010, rende noto di aver a tal fine istituito, con D.R. n. 1085 del 1° dicembre 2021, apposita Commissione, composta dai Direttori di Dipartimento e dal Direttore Generale.

La commissione si è riunita in data 21/1/2022, per l'esame delle proposte contenute nell'apposita relazione predisposta dal Direttore Generale, che si allega, per estratto, alla presente informativa.

Il Rettore passa, quindi, ad illustrare le disposizioni regolamentari oggetto di revisione, prendendo le mosse dalle statuizioni contenute nella sentenza n. 78 del 09/04/2019, con la quale il Giudice Leggi ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con ordinanza n. 63 dell'8/02/2018, dichiarandone l'infondatezza.

Con la predetta ordinanza, il giudice *a quo* ha adito la Consulta al fine di ottenere una pronuncia circa la sussistenza di eventuali profili di incostituzionalità afferenti alla formulazione dell'art. 18 della legge n. 240/2010, rubricato “*Chiamata dei professori*”, che, al comma 1, lett. b), stabilisce che “*In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata di cui al presente articolo non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo*”, senza estendere, tuttavia, tale preclusione all'ipotesi di rapporto di coniugio o di stabile convivenza eventualmente intercorrente con una delle sopradicate figure accademiche.

In particolare, ad avviso del giudice remittente, l'omessa menzione del rapporto di coniugio tra le cause di incandidabilità alle procedure selettive *de quibus* avrebbe comportato, *in primis*, un'irragionevole violazione del principio di uguaglianza, cristallizzato nell'art. 3 della Costituzione, costituendo il coniugio il presupposto della pur prevista affinità, ed, inoltre, la violazione dell'art. 97 della Costituzione, il quale, com'è noto, sancisce i principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Come anticipato, tuttavia, con la richiamata sentenza n. 78/2019, la Corte costituzionale ha escluso la fondatezza delle questioni sollevate dal giudice amministrativo, ponendo a fondamento della decisione la peculiarità del rapporto di coniugio rispetto alle distinte previsioni contemplate dal citato art. 18 e le connesse esigenze di tutela dell'unità familiare, a fronte delle quali, un trattamento differenziato non può appalesarsi “irragionevole”, atteso che il vincolo matrimoniale “*si caratterizza per l'elemento volontaristico, viceversa mancante negli altri rapporti considerati, e comporta convivenza, responsabilità e doveri di cura reciproca e dei figli*”, sicché, nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi, “*La disposizione censurata non si pone, dunque, in contrasto con il parametro di cui all'art. 3 Cost., né lede i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.*”.

Il Rettore rammenta, inoltre, che, sulla scorta della sopradicata pronuncia, si è altresì espresso il MIUR, il quale, con la nota prot. n. 990 del 19/04/2021, a firma del Capo di Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, Prof. Avv. Giuseppe Valditarà, ha invitato gli Atenei a conformare i propri atti regolamentari alle statuizioni della Consulta, soffermando l'attenzione sul principio di tassatività delle cause di esclusione da quest'ultima enucleato, a mente del quale *“la libertà di partecipazione alle procedure concorsuali non potrebbe essere assoggettata a limitazioni per via di interpretazione estensiva, ma esclusivamente a limiti previsti da specifiche disposizioni di legge”*.

Con la predetta nota, il Ministero ha infatti, tra l'altro, evidenziato *“Alla luce della richiamata pronuncia pertanto l'incompatibilità di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non può intendersi applicabile al rapporto di coniugio, bensì esclusivamente al rapporto di parentela e affinità. Premesso quanto sopra si invitano gli Atenei a voler verificare le disposizioni previste nei propri Regolamenti di autonomia al fine di rendere coerenti gli stessi con il richiamato principio”*.

Tanto premesso, il Rettore sottopone all'esame di questo Consesso la modifica del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e di seconda fascia, emanato D.R. n. 475 dell'8/8/2018, nelle parti in cui si pone in contrasto con i principi sopra richiamati, proponendo, *in primis*, di cassare, dall'art. 6, comma 2, del regolamento suddetto, disciplinante le procedure di chiamata dei professori ex art. 18, L.n. 240/2010, il riferimento, tra le cause di incandidabilità alla procedure di chiamata ivi contemplate, ai *“rapporti di coniugio o di unione civile o convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76”* intercorrenti tra il candidato e un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Fermo quanto sopra, il Rettore, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza, ritiene, altresì, necessario apportare un'ulteriore modifica al regolamento *de quo*, con particolare riferimento alle previsioni contenute nell'art. 12, comma 3, relativo alle procedure valutative di cui all'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 (c.d. progressioni di carriera), suggerendone l'abrogazione.

Ed infatti, la suddetta disposizione, ai sensi della quale *“Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, ovvero siano in rapporto di coniugio o di unione civile o convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo”*, collide con i principi precedentemente richiamati, atteso che, se, come chiarito dalla Consulta, le ipotesi di incandidabilità previste nella formulazione del succitato art. 18 sono tipiche e, pertanto, insuscettibili di interpretazione estensiva, *a fortiori*, deve escludersene l'applicabilità a fattispecie che si collocano all'esterno del perimetro normativo delineato dal legislatore.

A tale conclusione, d'altronde, si perviene anche ove si abbia riguardo all'interpretazione letterale dell'art. 18, Legge n. 240/2010, il cui ambito applicativo è limitato, per espressa previsione normativa, alle procedure di chiamata indicate dalla disposizione medesima, nonché alle ipotesi di conferimento degli assegni di ricerca e di stipula dei contratti di ricercatore di tipo a) e b), ma non anche alla chiamata di cui all'art. 24, comma 6, che, a ben vedere, costituisce norma eccezionale avente ad oggetto un procedimento di carattere valutativo, peraltro di natura transitoria (utilizzabile ancora per tutto l'anno 2022 e con riguardo alle sole chiamate di professori di II fascia a valere sul piano straordinario per il reclutamento di ricercatori interni all'Ateneo in possesso di A.S.N.), in forza della quale la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato avviene per i soggetti già in servizio presso l'ateneo che attiva la procedura e che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della medesima legge. Si aggiunga, inoltre, che i vincitori di tali procedure sono successivamente inquadrati nel ruolo di professore di I o di II fascia, mediante decreto di nomina, non potendo, pertanto, ricadere nell'ipotesi di stipulazione di contratti richiamata dall'art. 18, comma 1, lett. c) della Legge 240/2010, che estende le ipotesi di incandidabilità al *“... conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo”*.

Di conseguenza, in presenza di una fattispecie speciale, caratterizzata da una differente modalità di reclutamento, a sua volta rispondente a diverse finalità, è evidente che l'applicazione delle suddette preclusioni comporterebbe un'irragionevole penalizzazione per i candidati interessati alle procedure di che trattasi.

Tanto chiarito, il Rettore evidenzia come le precedenti considerazioni debbano ritenersi valide anche per le previsioni di cui all'art. 10, comma 3, del regolamento in esame, avente ad oggetto le procedure ex art. 24, comma 5 Legge 240/2010, inerenti al passaggio da RTDB a II fascia, il quale, a sua volta, dispone che *“Non possono essere chiamati come professori di seconda fascia con la procedura di cui ai precedenti commi coloro i quali, al momento della chiamata, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, ovvero siano in rapporto di coniugio o di unione civile o convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo”*.

A maggior ragione, infatti, l'estensione delle predette ipotesi incandidabilità alla fattispecie in esame si tradurrebbe nell'impossibilità per il ricercatore che *medio tempore* avesse instaurato rapporti di affinità o di coniugio con i soggetti di cui sopra di partecipare alle procedure valutative per la nomina a professore di II fascia, con automatica estromissione dall'Ateneo nel quale presta servizio.

Illustrate le proposte di modifica concernenti il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, il Rettore segnala la necessità di riformulare alcune previsioni contenute nel Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 116 del 13/3/2015, come modificato dal D.R. n. 334 del 6/9/2016, al fine di garantire la coerenza e l'uniformità del quadro regolamentare di Ateneo disciplinante la materia *de qua*.

Specificamente, si ritiene opportuno modificare la disposizione di cui all'art. 8, comma 3, del Regolamento, recante "*Requisiti per la partecipazione alla selezione*", che, nell'attuale formulazione, impedisce la partecipazione alla procedura a coloro i quali "*abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un docente appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico dell'Ateneo*", attraverso la sostituzione del termine "*decente*" (comprendente anche i ricercatori), con il più restrittivo "*professore*", nonché con l'eliminazione dell'ipotesi di incandidabilità derivante dalla sussistenza di un rapporto di parentela o affinità con un componente del Senato Accademico, coerentemente con il sopra enunciato principio di tassatività delle cause di esclusione.

Analogamente, si evidenzia l'esigenza di modificare l'art. 10 del Regolamento medesimo, rubricato "Commissione giudicatrice", che, nell'attuale formulazione, al comma 1, dispone: "*Per ciascuna procedura selettiva, su proposta del Consiglio di Dipartimento, viene nominata, con decreto del Rettore, una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari di cui almeno due esterni all'Ateneo, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero al settore scientifico-disciplinare, ove espressamente indicato nel bando. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo*".

ULTERIORI PROPOSTE DI MODIFICA

In aggiunta alle modifiche regolamentare sottoposte al vaglio della commissione, si ritiene necessario, oltre a consentire anche ai professori di seconda fascia la partecipazione alla composizione delle commissioni medesime, adeguare la relativa modalità di costituzione a quella prevista per le commissioni giudicatrici istituite per il reclutamento dei professori, prevedendo che i componenti esterni siano individuati mediante sorteggio, al fine di assicurare il trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche, così come raccomandato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Occorre, infine, conformarsi alle suddette raccomandazioni e adeguare il regolamento *de quo* a quello per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia, attraverso l'introduzione di specifiche disposizioni concernenti gli obblighi di astensione dei componenti delle Commissioni giudicatrici, in ossequio alle previsioni contenute nell'art. 51 c.p.c., soffermando l'attenzione sull'ipotesi di coautoraggio, la quale, come chiarito e precisato dal giudice amministrativo, comporta il suddetto obbligo di astensione esclusivamente in presenza di una comunanza di interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario.

Si rammenta, infatti, che mentre, da un lato, il *Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia* ha stabilito l'obbligo di astensione del commissario, laddove sia coautore "*di oltre il 70% delle pubblicazioni presentate da uno dei candidati ai fini della procedura valutativa*", nessuna previsione in tal senso è dato rilevare nel regolamento che disciplina invece il reclutamento dei ricercatori.

Il Senato Accademico, nella seduta del 23/2/2022, ha deliberato di approvare le modifiche regolamentari fin qui in commento, subordinatamente al parere favorevole di questo Consesso, portando la percentuale delle pubblicazioni presentate dai candidati in sede di partecipazione alle procedure di chiamata, sia dei professori sia dei ricercatori, dalle quali far scaturire l'obbligo di astensione dei commissari, da oltre il 70 a oltre il 50%.

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito e inviat il dott. Tagliamonte a esprimere un parere in merito alla questione.

Il Prof. Di Noia, nel rilevare che non è allegata alla documentazione la nota citata nella relazione, ossia la nota dell'8 marzo 2021, non ritiene esaustivo e condivisibile il parere dell'Avvocatura di Stato. Egli ritiene che sia opportuna una scelta etica e politica di mantenere l'attuale formulazione dei regolamenti all'esame del Consiglio, in quanto si sono rivelati un deterrente a possibili comportamenti *borderline* e discutibili sotto il profilo etico e penale.

Il Rettore evidenzia che non è stata allegata la nota citata dal Prof. di Noia per motivi di riservatezza ed anche in coerenza con il principio della pertinenza degli atti ostensibili rispetto alle finalità della pubblicazione. I relativi contenuti sono infatti già esaustivamente riportati nella richiesta di parere all'Avvocatura distrettuale. Il Rettore tiene a sottolineare che le norme che si propone nella seduta odierna di modificare possono esporre il Politecnico a contenziosi, per i quali non può aprioristicamente escludersi la soccombenza in giudizio.

Il dott. Tagliamonte precisa che le cause di incandidabilità a procedure concorsuali possono essere solo quelle tassativamente previste dal Legislatore; l'estensione di tali cause al di fuori del perimetro normativamente prescritto, come anche emerge dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 18 della Legge 240/2010 (si veda sentenza Corte Costituzionale 78/2019), espone il Politecnico a possibili contenziosi. Pur nella consapevolezza di come sia possibile che un regolamento o un codice etico prevedano limitazioni all'accesso a procedure concorsuali, in ragione della potestà regolamentare dell'ente, Egli ritiene necessario che gli atti regolamentari debbano conformarsi agli orientamenti della

Consulta ed alle sole cause di esclusione previste dalla legge. Tanto, al fine di evitare contenziosi potenziali, che esporrebbero il Politecnico a pretese risarcitorie. Tanto emerge anche dalla lettura del prere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Il Prof. Morano dà il benvenuto al dott. Tagliamonte e sull'argomento in discussione condivide le osservazioni avanzate dal Prof. di Noia, evidenziando che l'attuale formulazione del regolamento ha costituito un deterrente verso comportamenti discutibili e inopportuni, che avrebbero potuto produrre una lesione dell'immagine del Politecnico. Egli tiene ad evidenziare che la sentenza della Consulta è del 2019 e da allora nel Politecnico si sono svolte numerose procedure di chiamata, per le quali è stato applicato il regolamento vigente.

Il prof. Prudeniano condivide i contenuti del parere dell'Avvocatura distrettuale e ritiene opportuno che il Politecnico si conformi alle statuizioni della Consulta, al fine di prevenire eventuali contenziosi. Questi ultimi, a suo parere, potrebbero travolgere anche gli Organi di governo dell'Ateneo. Egli tuttavia ritiene che nel Codice etico debbano contestualmente essere previsti vincoli più stringenti.

Il dott. Magarelli condivide il parere reso dal dott. Tagliamonte e chiede che si prenda atto della sentenza della Consulta, esprimendosi a favore delle modifiche approvate all'unanimità dal Senato Accademico.

Il Prof. Di Noia dichiara di non avere dubbi sulla statura etica del Rettore e dei Direttori di Dipartimento, di cui ha molta stima, ma ritiene opportuno un atteggiamento cautelativo sulla questione, poiché alquanto spinosa. In alternativa, egli ritiene che debba almeno permanere nel regolamento l'incandidabilità alle procedure di chiamata dei soggetti legati da rapporto di coniugio, di unione civile o di convivenza con il Rettore, il Direttore Generale e con i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il prof. Morano chiede che l'incandidabilità sia estesa anche ai componenti del Senato Accademico che, tra l'altro, prevede la presenza dei Direttori di Dipartimento. Anche con riferimento a questi ultimi, ritiene necessario che sia prevista l'incandidabilità alle procedure di chiamata in presenza di rapporto di coniugio, di unione civile o di convivenza.

Il dott. De Palma chiede invece che sia tenuta in debita considerazione la delibera del Senato Accademico, che si è unanimemente espresso a favore della modifica del regolamento, anche per tutelare i componenti degli Organi di governo da eventuali pretese risarcitorie da parte di potenziali candidati esclusi.

Il Rettore, preso atto degli interventi, propone di rinviare il punto, invitando la Commissione istruttoria di cui al D.R. n. 1085/2021 a valutare la possibile parziale modifica dei regolamenti, prevedendo che l'incandidabilità alle procedure di chiamata permanga per i soggetti legati da rapporto di coniugio o di unione civile o di convivenza con il Rettore, il Direttore Generale o con i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché a valutare eventuali adeguamenti del Codice Etico di Ateneo, per rimarcare con ancora maggior forza come il Politecnico disapprovi il familismo, il nepotismo e il favoritismo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA	la relazione del Rettore;
VISTO	lo Statuto del Politecnico di Bari;
VISTO	il vigente "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. 475 dell'8/8/2018;
VISTO	il vigente "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010", emanato con D.R. n. 116 del 13/3/2015, come modificato dal D.R. n. 334 del 6/9/2016;
VISTA	la sentenza della Corte costituzionale n.78 del 09/04/2019;
VISTA	l'ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 63 dell'8/02/2018;
VISTA	la nota MIUR n. 990 del 19/04/2021;
VISTO	il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato reso in data 24/11/2021;
VISTE	le Delibere ANAC n.209 del 1° marzo 2017 e n. 384 del 29 marzo 2017;
VISTO	l'esito dei lavori svolti dalla Commissione istituita con D.R. n. 1085 del 1° dic. 2021;
VISTA	la delibera del Senato Accademico del 23/2/2022;

DELIBERA

all'unanimità, di rinviare il punto, invitando la Commissione istruttoria di cui al D.R. n. 1085/2021 a valutare la possibile parziale modifica dei regolamenti, prevedendo che l'incandidabilità alle procedure di chiamata permanga per i soggetti legati da rapporto di coniugio o di unione civile o di convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 con il Rettore, il Direttore Generale o con i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché a valutare eventuali adeguamenti del Codice Etico di Ateneo, per rimarcare con ancora maggior forza come il Politecnico disapprovi il familismo, il nepotismo e il favoritismo.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.





Politecnico
di Bari

Consiglio di Amministrazione n. 5/2022
dell'11 marzo 2022

Delibera n. 37	PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA	Nuovo Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari ai sensi del DM n. 226/2021: parere
-------------------	--	---

Il Rettore informa che in data 14/12/2021 è stato emanato, con DM n. 226/2021, il nuovo “*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*”, entrato in vigore il 13/1/2022 (all.1).

Tanto premesso, si rende necessario approvare il nuovo Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari, “*entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Università e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, adeguano i regolamenti di dottorato*”.

Il contenuto del Decreto presenta alcune criticità per le quali sarebbe necessario un chiarimento ai fini di un'interpretazione corretta delle norme; di conseguenza, è stato predisposto, da parte degli Atenei, un elenco di quesiti, inviati all'attenzione del Ministero e dell'ANVUR. Tale richiesta non ha ancora avuto riscontro. Dovendo comunque ottemperare alla scadenza imposta per l'emanazione dei Regolamenti di ateneo, l'Ufficio Post-Lauream ha elaborato una proposta di Regolamento che recepisce le novità introdotte dal Decreto Ministeriale e coglie l'occasione per introdurre una serie di miglioramenti alle prassi e alle procedure interne.

Il testo così formulato è stato oggetto di confronto con i Coordinatori dei corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico, con la Scuola di Dottorato e successivamente inviato ai Direttori di Dipartimento per opportuna conoscenza.

Il Rettore, in particolare, richiama l'attenzione di questo Consesso su alcune disposizioni del nuovo impianto regolamentare, che introducono sostanziali mutamenti nel quadro normativo dei corsi di dottorato dell'Ateneo.

Svincolo tempistiche per l'inizio dei corsi e per l'emanazione dei bandi

L'art. 8 comma 1 del D.M. 226/2021 prevede che “*per l'ammissione al corso di dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica*”. Tale disposizione elimina l'obbligo di emanare un unico bando di concorso per ciclo e consente agli atenei di indire procedure ad hoc, anche più volte l'anno, in ragione di specifiche esigenze, dettagliate nell'art. 7 nel nuovo Regolamento. È altresì previsto che l'inizio dei corsi non sia più legato all'inizio dell'anno accademico (1/11), ma possa accadere in qualunque momento. Si tratta di una novità sostanziale che consentirà al ns Ateneo di cogliere le opportunità rappresentate da progetti nazionali e internazionali, avvisi e finanziamenti, anche alla luce delle iniziative ministeriali nel campo dei Dottorati di Ricerca.

Rideterminazione del budget di ricerca del 10%

Tale misura, contenuta nell'art. 9 comma 4 del D.M., prevede che “*per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati*”.

A far tempo dal XXXVIII ciclo, pertanto, l'importo totale del budget di ricerca per ogni dottorando sarà rideterminato sui tre anni di corso, anziché sul solo secondo e terzo anno, come invece previsto nel Regolamento attualmente vigente e disciplinato dai bandi a suo tempo emanati per i cicli di dottorato in corso di svolgimento, passando dagli attuali € 3.768,92 ad € 5.653,38.

Possibilità di proroga fino a 12 mesi con corresponsione della borsa

L'art. 8 comma 7 del D.M. recita “*Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.*”

Si tratta di una previsione, del tutto nuova rispetto al passato, che apre la possibilità, per motivate esigenze scientifiche rilevate dal Collegio, che un dottorando con borsa possa proseguire la ricerca scientifica collegata al suo percorso dottorale, fino ad un massimo di 12 mesi, continuando a percepire la borsa stessa.

Anche tale previsione regolamentare potrà essere recepita nell'ambito dei bandi che saranno emanati a far tempo dal XXXVIII ciclo, che potranno così disciplinare l'ipotesi di prosecuzione della ricerca scientifica collegata al percorso dottorale per un periodo ulteriore fino a 12 mesi, ove compatibile con le disponibilità finanziarie dei dipartimenti sedi dei corsi.

Rilascio obbligatorio del Diploma Supplement per i dottorandi



Politecnico di Bari

Il Regolamento proposto, adeguandosi al D.M., stabilisce l'obbligo per l'Ateneo al rilascio del Diploma Supplement, ovvero una certificazione, allegata al diploma finale di dottorato, contenente le attività svolte dai dottorandi in una o più sedi.

Tale obbligo implica il censimento, nel sistema gestionale di ateneo, di tutte le attività formative sostenute dai dottorandi durante la loro carriera, con relativi CFU e risultati conseguiti, in analogia a quanto il Politecnico opera per i corsi di I e II livello. L'adeguamento a questa prescrizione richiede che ogni attività didattica sia implementata sul sistema Esse3 e verbalizzata dal docente titolare della stessa (prassi attualmente non adottata).

Il Rettore riferisce, sentito il prof. De Palma quale Direttore della ScuDo, che, nel caso dei corsi di dottorato, considerato che l'offerta formativa è deliberata annualmente dalla Scuola, che, da Statuto, gestisce, organizza e coordina le relative attività, l'implementazione di questo obbligo richiederebbe l'impegno esclusivo di una risorsa umana.

Diritti e doveri dei dottorandi

Il Decreto interviene in maniera sostanziale in merito al "profilo" del dottorando, allargando in ampia misura i diritti, introducendo nuove fattispecie, come la proroga, e precisandone altre, come la sospensione, a maggiore tutela della popolazione studentesca in questione.

Il nuovo Regolamento, oltre a includere tali novità nel testo, coglie l'occasione per delineare nettamente l'ambito dei doveri, esplicitando quelli già sanciti dallo Statuto e dal Codice Etico, ma che necessitano di ulteriore normazione. In particolare, vengono precisati i casi in cui il Collegio può proporre al Rettore l'esclusione dal percorso dottorale; sono stati introdotti, inoltre, su esplicita istanza dei Coordinatori di Dottorato, gli obblighi a carico dei dottorandi durante il percorso, ai fini del passaggio all'anno successivo e dell'ammissione all'esame finale. Tale nuova previsione, già presente nella maggior parte dei regolamenti degli altri Atenei, consentirà di assicurare una maggiore qualità del percorso dottorale a tutti coloro che intendano iscriversi ai corsi della nostra Università.

Accordi per l'internazionalizzazione e accordi di co-tutela

Sebbene il D.M. 226/2021 non introduca alcuna disciplina in merito all'internazionalizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, il nuovo Regolamento del Politecnico di Bari propone un articolo dedicato all'internazionalizzazione e agli accordi di co-tutela, al fine di regolamentare una prassi già consolidata che il Politecnico ha avviato da anni ma non ancora normata. Si tratta di una iniziativa che, in quest'ultimo periodo, è di estrema attualità, viste le sempre più numerose richieste di accordi con Università estere che pervengono all'Ufficio Post-Lauream.

Il Rettore, in ultimo, evidenzia che le previsioni del DM n. 226/2021, come recepite nel nuovo Regolamento all'esame di questo Consesso, dalle quali possa derivare un maggior onere a carico del bilancio di ateneo (rideterminazione del budget per attività di ricerca; proroga con borsa,...), troveranno applicazione a partire dai bandi emanati dal XXXVIII ciclo.

Il Rettore, dopo aver posto l'attenzione sulle principali novità del provvedimento, chiede al Consiglio di Amministrazione di esprimere un parere sul Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Bari (All. 2), precisando che le parti evidenziate rappresentano esattamente e letteralmente quanto disposto dal D.M. 226/2021.

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 1 — Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca (DR) del Politecnico di Bari — in seguito denominato Politecnico — in conformità a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal DM n. 226 del 14 dicembre 2021.

Art. 2 — Finalità e durata dei corsi di DR

1. I corsi di DR—in seguito denominati corsi—forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività e ricoprire ruoli di alta responsabilità in strutture pubbliche e private, sia nazionali sia internazionali, attraverso un percorso di ricerca programmato e realizzato nel Politecnico o in strutture con esso convenzionate o consorziate, comunque sotto la responsabilità del Politecnico, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca. Tali obiettivi sono perseguiti con gli strumenti di cui all'art. 1 comma 3 del D.M. 226/2021.
2. I corsi hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 11](#).

Art. 3 — Istituzione dei Corsi

1. I corsi sono istituiti dal Politecnico ai sensi dell'[art. 5](#) del presente Regolamento, anche in forma associata, mediante consorzi e convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del D.M. 226/2021, ovvero Atenei italiani o esteri e/o con enti pubblici e privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica

- e dotati di idonee strutture e attrezzature scientifiche, presso cui viene svolta ricerca scientifica avanzata e riconosciuta a livello internazionale.
2. Le proposte di istituzione dei corsi sono formulate dai Dipartimenti, singolarmente o congiuntamente, secondo le modalità di cui al successivo [art. 4](#). Esse sono approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione del Politecnico (NdV) circa la sussistenza dei requisiti di cui all'[art. 5](#), comma 1 del presente Regolamento, che lo esprime sentito il Consiglio della Scuola di Dottorato (Scu.Do.). I corsi con sede amministrativa presso il Politecnico sono istituiti con Decreto del Rettore.
 3. I corsi sono attivati dal Consiglio di Amministrazione, previo accreditamento concesso dal MUR.
 4. L'accreditamento delle sedi e dei corsi è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR. Ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti. L'attività di verifica è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta dall'NdV.
 5. In caso di revoca dell'accreditamento di un corso, il Politecnico sospenderà, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.

Art. 4 — Proposta di istituzione dei corsi

1. La proposta di istituzione deve documentare l'esistenza dei requisiti di cui al successivo [art. 5](#), comma 1 e indicare:
 - a) la denominazione del corso;
 - b) i temi di ricerca in coerenza con le declaratorie degli SSD afferenti al corso;
 - c) il numero totale di posti con indicazione di quelli coperti da borse di studio — in seguito denominate borse;
 - d) le finalità e le modalità di svolgimento del corso, con i relativi programmi formativi anche articolati in curricula paralleli, completi di titoli degli insegnamenti erogati e relativi CFU;
 - e) i requisiti (qualifiche accademiche e altri requisiti) richiesti ai candidati per la partecipazione al concorso di ammissione;
 - f) le strutture operative e scientifiche utilizzabili;
 - g) il piano finanziario, con particolare riferimento alla disponibilità di finanziamenti totali o parziali di borse;
 - h) se la proposta di istituzione di un corso avviene in forma singola o congiunta con i Soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del D.M. 226/2021. In tale ultimo caso si farà riferimento a quanto previsto al successivo comma 2;
 - i) la composizione del Collegio dei Docenti—in seguito denominato Collegio—di cui all'[art. 5](#), comma 1, lettere a), b) e c);
 - j) l'indicazione del Coordinatore del corso.
2. Nell'ipotesi di proposta di istituzione di corsi in forma congiunta, la proposta di cui al comma 1 dovrà altresì contenere:
 - a) il/i Soggetto/i con cui istituire un corso in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi;
 - b) l'eventuale rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - c) gli specifici programmi di ricerca, sviluppo ovvero di innovazione oggetto della proposta di istituzione dei corsi in forma associata;
 - d) i requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica in capo ai Soggetti con i quali si richiede l'istituzione dei corsi, nonché le strutture e attrezzature scientifiche nella disponibilità degli stessi.

Art. 5 — Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi

1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi:
 - a) la presenza, per ciascun corso, di un Collegio composto da almeno dodici docenti, tenuto conto ove possibile dell'equilibrio di genere, appartenenti a ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso;
 - b) un Collegio costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. Possono far parte del Collegio, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun Soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale, fatta salva la previsione contenuta nell'[art. 6](#) comma 3;

- c) i Dipartimenti disciplinano le modalità per la costituzione del Collegio, sentito il Consiglio della Scu.Do. Per favorire l'internazionalizzazione dei corsi, il Politecnico pubblica sul proprio sito le schede in inglese relative ai corsi attivati;
- d) la disponibilità di un numero medio di almeno quattro borse per ciascun corso, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in consorzio o convenzione, fermo restando che per il singolo corso tale disponibilità non può essere inferiore a tre. Nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 1 del presente Regolamento, da due Soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i Soggetti siano superiori a due, il Soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro Soggetto ne finanzia almeno una; la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
- e) la presenza di strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- f) la previsione di attività, anche in comune tra più corsi e con il coordinamento della Scu.Do., di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale, dell'accesso ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- g) l'esistenza di un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

Art. 6 — Organi del corso

1. Sono organi del corso il Collegio e il Coordinatore.
2. Fermo restando i requisiti di composizione di cui all'[articolo 5](#), comma 1, lettere a), b) e c), il Collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso, sovrintende al complesso delle attività formative, con il coinvolgimento diretto, e svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica. In particolare, il Collegio:
 - a) propone le attività didattiche e scientifiche del corso;
 - b) approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi;
 - c) designa, per ciascun dottorando, con l'assenso del dottorando, un Supervisore e uno o più Co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra Soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo. Il Supervisore e il Co-supervisore hanno il compito di seguire ed orientare il dottorando nell'attività di ricerca; il Supervisore e il Co-supervisore informano il Collegio su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca del dottorando;
 - d) valuta ogni anno l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo o all'esame finale, ovvero dell'esclusione dal proseguimento del corso;
 - e) autorizza il dottorando a partecipare alle attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, alle attività di didattica integrativa secondo le modalità riportate [all'art. 11](#) del presente regolamento;
 - f) individua i membri della Commissione per l'esame di ammissione al corso — in seguito denominata Commissione;
 - g) designa la rosa dei docenti per la composizione della Commissione per l'esame finale — in seguito denominata Commissione Finale;
 - h) designa il Coordinatore al suo interno.
3. La domanda di partecipazione al Collegio di un corso già costituito dovrà essere indirizzata al Coordinatore, corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni e da una dichiarazione di non appartenenza ad altri Collegi sul territorio nazionale, fatta salva la possibilità di partecipazione ad un ulteriore collegio, unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui al successivo art. 10. Nel caso di professori o ricercatori appartenenti ad altro Ateneo la domanda deve essere corredata anche dal nulla osta del proprio Ateneo. Il Collegio esamina la documentazione e, verificato il livello internazionale della produzione scientifica, decide sull'ammissione al Collegio del richiedente. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale.
4. Per la trattazione di problemi didattici ed organizzativi partecipano al Collegio i rappresentanti dei dottorandi iscritti ai corsi.
5. Il coordinamento del Collegio è affidato, nella fase di accreditamento dei corsi, a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno in possesso di

una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale. Il Coordinatore è nominato con Decreto del Rettore. Dura in carica per un triennio e può essere riconfermato una sola volta; convoca e presiede il Collegio ed è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso e dei percorsi formativi in esso previsti. Il Coordinatore può nominare un vicario tra i docenti componenti del Collegio. Il Coordinatore, sentito il Supervisore e il/i So-supervisore/i del dottorando interessato, autorizza, altresì, lo svolgimento di attività formative quali corsi di formazione, workshop, congressi, ecc., nonché i periodi di ricerca presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.

6. Le modifiche concernenti la composizione del Collegio e il Coordinatore di un corso già accreditato sono deliberate dal Collegio stesso.
7. Il Direttore della struttura di riferimento nell'ambito della disponibilità finanziaria, su indicazione del Coordinatore, provvede alle spese per il funzionamento ordinario del corso sui fondi a ciò destinati.

Art. 7 — Modalità di accesso ai corsi

1. L'ammissione ai corsi avviene sulla base di un concorso pubblico, indetto almeno una volta l'anno, su richiesta del Collegio del corso interessato. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che sono in possesso, entro la data di iscrizione al corso indicata nel bando, a pena di decadenza, di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguono il titolo richiesto per l'ammissione. Fermo restando l'accertamento della validità amministrativa del titolo di studio presentato per l'ammissione, l'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito del Politecnico, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve riportare la denominazione completa e la durata del corso, il numero complessivo dei posti messi a concorso con indicazione di quelli coperti da borsa, la sede di svolgimento delle attività per i corsi in consorzio e/o in convenzione, i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o le prove orali previste. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in Università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, i Soggetti accreditati possono stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione. Per i corsi in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'[articolo 10](#).
2. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi, anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.
3. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, da sottoporre al Coordinatore del corso competente per la preventiva approvazione del Collegio, che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi accreditati.
4. Possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.

Art. 8 - Trasferimento da altri atenei

1. Il dottorando iscritto presso un altro Ateneo italiano o estero, entro la fine del primo anno di corso, può chiedere l'iscrizione e il contestuale trasferimento al secondo anno di un corso presso il Politecnico di Bari, a condizione che:
 - a) il corso di provenienza abbia obiettivi formativi e di ricerca affini a quelli del corso a cui chiede l'iscrizione;
 - b) il Collegio del corso a cui chiede iscrizione, valutate le attività svolte dal dottorando nell'Ateneo di provenienza, accolga la richiesta di trasferimento.
2. Il candidato così accolto sarà iscritto al secondo anno del ciclo di Dottorato di appartenenza. Al candidato non sarà conferita alcuna borsa di studio; sarà comunque garantito il budget di ricerca residuo non fruito presso l'Ateneo di provenienza. Il titolo di Dottore di Ricerca sarà conferito dal Politecnico.
3. Al candidato si applicheranno tutte le norme del presente Regolamento.

Art. 9 — Borse

1. Le borse di Dottorato, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, per l'intera durata del corso, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate dal Collegio. Se la borsa non è



rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito per il finanziamento di dottorati di ricerca.

2. L'importo della borsa, da erogare in rate mensili, è determinato, in misura non inferiore a quello previsto con Decreto Ministeriale. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Coordinatore a svolgere attività di ricerca all'estero. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 1.
3. A ciascun dottorando con o senza borsa è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio del Politecnico, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa.
4. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
5. Le borse sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di punteggio, si tiene conto dell'equilibrio di genere, ossia prevale il genere che tra i candidati collocati in una posizione superiore nella medesima graduatoria è minoritario. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
6. Il bando di concorso può stabilire un limite massimo al reddito annuale del dottorando, compatibile con la borsa, in ogni caso non superiore all'importo della borsa medesima.

Art. 10 — Corsi di dottorato industriale, corsi di dottorato di interesse nazionale e apprendistato di alta formazione

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 226/2021, il Politecnico, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche Soggetti di cui all'[articolo 3](#), comma 1, del presente Regolamento, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

- a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
- b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
- c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.

Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi del D.M. 226/2021, possono:

- a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
3. Il Politecnico può altresì attivare corsi di dottorato di interesse nazionale, che abbiano i requisiti previsti dall'art. 11 del D.M. 226/2021. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:
- a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
 - b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
 - c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro Soggetti di cui all'[articolo 3](#), comma 1, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
 - d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'[articolo 9](#), fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la



prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Art. 11 — Diritti e doveri dei dottorandi

1. Ferma restando la disciplina specifica in relazione a quanto previsto dall'[art. 10](#), il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno. Il Collegio può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso.
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa, attività di tutorato, anche retribuite, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 9 maggio 2003, n. 105.
3. La borsa è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
4. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'[articolo 9](#).
5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
6. All'inizio di ciascun anno, il dottorando invia al Coordinatore un programma delle attività formative e di ricerca da svolgere, concordato con il Supervisore e il/i Co-supervisore/i. Il Coordinatore ne dà comunicazione al Collegio che ne prende atto.
7. Alla fine di ciascun anno di corso, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione particolareggiata, controfirmata dal Supervisore e Co-supervisore/i sulle attività formative e di ricerca svolte; il Collegio, previa valutazione della frequenza ai corsi e alle attività formative, dell'impegno e del profitto, delibera il passaggio all'anno accademico successivo oppure all'esame finale, a seconda che si tratti di dottorandi del primo, secondo o terzo anno.
8. È consentita la sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa ai dottorandi nei casi e secondo le modalità di cui al successivo [art. 12](#).
9. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari. Una proroga della durata del corso, per un periodo non superiore a dodici mesi, può essere, altresì, decisa dal Collegio per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio, subordinatamente alla disponibilità di risorse del Dipartimento sede del corso, sui cui fondi la relativa spesa dovrà gravare e previa delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo.
10. I periodi di proroga e sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
11. Ogni dottorando può presentare al Coordinatore richiesta scritta, motivata, di sostituzione del proprio Supervisore e/o del Co-supervisore. Il Collegio deve esaminare la richiesta e, in caso di accoglimento, assegnare un nuovo Supervisore e/o Co-supervisore al dottorando.
12. Il dottorando, in quanto studente del Politecnico, è vincolato al dovere di informazione sancito dall'art. 42 del Titolo III del Codice etico e di comportamento del Politecnico e, pertanto, avrà cura di consultare con ragionevole frequenza gli avvisi, le guide e ogni altro documento a scopo informativo che il Politecnico mette a disposizione dell'utenza di riferimento, al fine di informarla su obblighi e oneri. I dottorandi del Politecnico sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo applicabili, ai quali ciascun dottorando implicitamente aderisce dal momento di presa iscrizione al corso, per tutta la carriera dottorale, fino al conseguimento del titolo.
13. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, anche presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero, secondo l'iter previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 12 – Sospensione

1. È diritto del dottorando ottenere la sospensione dal corso per:
 - a) maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia;



- b) grave e documentata malattia;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. In particolare, si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. La durata massima della sospensione è di sei mesi, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni a tutela della genitorialità succitate. Per il periodo corrispondente alla sospensione non è prevista la corresponsione della borsa o di altro finanziamento equivalente. Al termine del periodo di sospensione, la borsa è erogata alla ripresa della frequenza del corso, sino a concorrenza della durata complessiva della sospensione.
 3. Al termine del periodo di sospensione il dottorando riprenderà il corso, presentando apposita richiesta agli uffici preposti.
 4. Gli eventuali contributi già versati dal dottorando saranno differiti all'anno accademico successivo, salvo conguaglio.
 5. Le scadenze amministrative potranno essere differite in modo tale da garantire il recupero delle attività, fermo restando che in nessun caso la durata normale del corso può essere abbreviata. Il Collegio indicherà il percorso didattico/formativo da seguire per la prosecuzione e il completamento del corso.
 6. La sospensione non può essere richiesta in maniera retroattiva.

Art. 13 - Esclusione e decadenza

1. È prevista, con decisione motivata dal Collegio, l'esclusione del dottorando dal corso in caso di:
 - a) giudizio negativo da parte del Collegio sull'attività svolta dal dottorando in qualsiasi momento del percorso dottorale;
 - b) assenza prolungata e non giustificata ai corsi;
 - c) mancato superamento delle verifiche intermedie;
 - d) mancato superamento delle verifiche di fine anno.
2. Fermo restando quanto previsto dal Codice etico e di comportamento del Politecnico, il Collegio può formulare una proposta di esclusione di un dottorando, per motivate circostanze attinenti l'inadempienza rispetto agli obblighi didattici e ai doveri generali. L'esclusione è formalizzata con Decreto del Rettore, acquisita la proposta del Collegio e sentito il dottorando, nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. L'esclusione comporta la perdita dell'eventuale borsa e del budget di ricerca non fruito.

Art. 14 — Ammissioni ai corsi

1. L'ammissione al corso avviene mediante un concorso pubblico per titoli ed esami volto ad accertare la preparazione nella tematica generale del corso e l'attitudine alla ricerca del candidato, come indicato nel bando di concorso di ciascun corso. Il candidato dovrà inoltre dimostrare la buona conoscenza almeno della lingua inglese. Il bando potrà prevedere che la procedura di valutazione sia svolta anche in inglese. È possibile, compatibilmente con la legislazione vigente, prevedere modalità telematiche.
2. Ogni Commissione nominata ai sensi dell'[art. 15](#) dispone, per la valutazione dei titoli e per gli esami, di un totale di cento punti, di cui una parte riservata alla valutazione dei titoli e una parte riservata alle prove concorsuali, secondo le modalità stabilite dal relativo bando. Lo stesso bando stabilirà altresì il punteggio minimo che ciascun candidato dovrà conseguire nella valutazione dei titoli per l'accesso alle prove successive, nonché il punteggio minimo affinché ciascuna prova si intenda superata. Il bando riporterà altresì il punteggio minimo totale per l'idoneità al concorso. Al termine degli esami, la Commissione procede alla valutazione complessiva e pubblica i risultati.
3. Espletate le prove di concorso, la Commissione redige la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. La graduatoria generale, approvata con Decreto del Rettore, è pubblicata sull'albo del Politecnico e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
4. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso. Il Decreto Rettorale di approvazione atti definisce altresì modalità e tempi di immatricolazione dei vincitori e scorrimento delle graduatorie. In caso di rinuncia e/o decadenza degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, il subentro avverrà rispettando l'ordine della graduatoria.
5. Lo scorrimento delle graduatorie sarà consentito, entro e non oltre due mesi dall'inizio del corso stesso.

Art. 15 — Commissioni

1. Il Rettore nomina con proprio decreto le Commissioni. Ciascuna Commissione è composta:
 - a) dal Coordinatore o, in caso di sua indisponibilità, da un componente del Collegio da lui designato;
 - b) da due o quattro componenti del Collegio proposti dal Collegio stesso afferenti a SSD diversi tra di loro e da quello del componente di cui al precedente punto a).
2. Il Collegio può indicare, inoltre, non più di due esperti, anche stranieri, in possesso di comprovata competenza, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
3. Nel caso di corsi istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.



4. I lavori delle Commissioni devono terminare entro sessanta giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande.

Art. 16 — Esame finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
2. L'ammissione dei dottorandi alle procedure di valutazione finale viene effettuata dal Collegio, previa verifica dello svolgimento positivo dell'intero percorso dottorale, con riferimento all'attività didattica e di ricerca. In caso di valutazione negativa, il dottorando non viene ammesso alle procedure di conseguimento titolo; il dottorando è, altresì, escluso dal corso con provvedimento del Rettore, su proposta del Collegio competente.
3. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti al Politecnico e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
4. In prossimità della conclusione del percorso dottorale, l'Ufficio competente trasmette ai dottorandi interessati e ai Coordinatori il documento contenente le scadenze amministrative e le procedure per l'ammissione all'esame finale e per lo svolgimento dello stesso.
5. La discussione si svolge pubblicamente, entro il novantesimo giorno successivo alla fine del corso, innanzi alla Commissione Finale, nominata con le modalità stabilite nel successivo [art. 17](#) nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
6. Al termine della discussione, la Commissione Finale esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
7. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, il Politecnico deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del Collegio, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.
8. Il Politecnico garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità delle tesi attraverso l'inserimento nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto.
9. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (Diploma Supplement).

Art. 17 — Commissione Finale

1. La Commissione Finale è composta per almeno due terzi da Soggetti non appartenenti al Politecnico e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai Soggetti partecipanti al dottorato. In ogni caso la Commissione Finale è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. La Commissione Finale è nominata con Decreto del Rettore, assicurando, ove possibile, l'equilibrio di genere.
2. Il Collegio può proporre di integrare la Commissione Finale con non più di due esperti appartenenti a Università o strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
3. Nel caso di corsi istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione Finale è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Art. 18 - Convenzioni per l'internazionalizzazione del dottorato

1. Il Politecnico stipula accordi con Università e/o enti stranieri aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistente nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente del Politecnico e di un docente dell'Università estera partecipante. Le proposte di co-tutela devono essere redatte sulla base di apposito format approvato dal Senato Accademico e sono approvate dal Collegio del corso.
2. Gli accordi di co-tutela devono prevedere la durata del soggiorno all'estero, presso l'Università partner, nella misura minima di 12 mesi e massima di 18 mesi.
3. I dottorandi in co-tutela, sia in entrata che in uscita, devono risultare iscritti al Politecnico per tutti gli anni di durata del corso. Per il periodo di ricerca all'estero saranno comunque tenuti al pagamento delle tasse previste per legge.
4. Ai dottorandi in co-tutela in entrata si applicano le disposizioni dell'[art. 11](#) del presente Regolamento, per quanto compatibili.
5. In virtù dell'accordo di co-tutela può essere previsto il rilascio del doppio titolo.

6. Il Politecnico promuove il conseguimento dell'attestazione aggiuntiva di *Doctor Europaeus*. Il label di *Doctor Europaeus* è rilasciato dall'Ateneo, su proposta del Collegio, qualora sussistano le condizioni stabilite dalla Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei Paesi dell'Unione Europea e recepite dalla European University Association (EUA). La dicitura *Doctor Europaeus* è apposta sul diploma di dottorato.

Art. 19 — Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione. Sono pertanto abrogate le disposizioni di cui al D.M. 45/2013 e al D.R. n. 286/2013.
2. Le disposizioni del presente Regolamento da cui derivano maggiori oneri a carico del Bilancio di Ateneo, si applicano con riferimento ai corsi attivati a far tempo dal XXXVIII ciclo.

Ai fini di un confronto con il Regolamento vigente, lo stesso è allegato alla presente informativa (All. 3).

Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito.

Il Prof. Morano chiede e ottiene chiarimenti in merito all'art. 11, comma 9 e in particolare sulla possibilità di prorogare la durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi, con oneri a carico del Dipartimento.

Il Rettore propone di esprimere parere favorevole, auspicando che il Senato Accademico possa accogliere la proposta che ogni dottorando abbia diritto ad uno spazio di lavoro congruo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Rettore;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 226 del 14.12.2021 "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*",

DELIBERA

all'unanimità, di esprimere parere favorevole al Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Bari, auspicando che si possa accogliere la proposta che ogni dottorando abbia diritto ad uno spazio di lavoro congruo.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.



 Politecnico di Bari		Consiglio di Amministrazione n. 5/2022 dell'11 marzo 2022
Delibera n. 38	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	Contratti di consulenza scientifica tra Politecnico di Bari e GE Avio S.r.l. per le attività "a) Support on engine accessories design in hybrid-electric applications; b) Support on pitch control actuator; c) Support on fuel system design with SAF and hydrogen. Referente: Prof. Pascazio

Il Rettore informa che la società GE Avio S.r.l. ha proposto la sottoscrizione di tre contratti di consulenza scientifica per l'esecuzione delle seguenti attività: 1) Support on engine accessories design in hybrid-electric applications; 2) Support on pitch control actuator; 3) Support on fuel system design with SAF and hydrogen.

Il Rettore riferisce che i Contratti in argomento, della durata di 12 mesi, prevedono la designazione del Prof. Giuseppe Pascazio quale Responsabile scientifico per l'esecuzione del Programma di ricerca, nonché la determinazione di un corrispettivo per ciascun contratto pari ad € 8.000,00, oltre iva, il cui piano di spesa è redatto sulla base del vigente Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati di questo Ateneo.

Il Rettore comunica, inoltre, che il Prof. Pascazio, in qualità di Referente dell'Atto contrattuale in oggetto, ha proposto di affidare la gestione amministrativo-contabile del Contratto in parola al Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post Lauream e di destinare, pertanto, la sub-quota del 40% (riservata alla struttura che gestisce il contratto) della quota del 20% (riferita alle spese generali) all'Amministrazione centrale.

Si allegano i testi dei Contratti come pervenuti.

ALLEGATO 2

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO


(Art. 3, cc. 7 e 8 del "Regolamento di disciplina di attività e/o prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati", emanato con D.R. n. 104 del 30/05/2012)

PROPOSTA DI CONTRATTO CON GE Avio srl per l'attività "Support on engine accessories design in hybrid-electric applications"

DOCENTE PROPONENTE: PROF. Giuseppe PASCAZIO

		<u>RIPARTIZIONE</u>	IMPORTO CONTRATTUALE IVA	€ 8.000,00 € 1.760,00
		= € 0,00	Costi per l'esecuzione della Ricerca	
A)	}	= € 6.000,00	Oneri per competenze al personale docente e ricercatore su prestazioni conto terzi (CA. 04.43.02.02)	
		5,00% ** = € 400,00	Oneri per competenze PTA per prestazioni conto terzi (CA. 04.43.05.02)	
B)		20,00% = € 1.600,00	COSTI GENERALI	
B1)	}	20,00% = € 320,00	AL FONDO COMUNE DI ATENEO	
B2)		40,00% = € 640,00	ALLA STRUTTURA CHE GESTISCE IL CONTRATTO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
B3)		40,00% = € 640,00	AL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
		VERIFICA TOT. = € 1.600,00		

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
prof. Giuseppe PASCAZIO



(*) Le collaborazioni professionali esterne (co.co.co. - collaborazione occasionale - prestazione professionale - eoc.) non possono superare il 30% del corrispettivo contrattuale ovvero, per le prestazioni tecnico-scientifiche richiedenti alta qualificazione professionale, il 40% del corrispettivo medesimo, previa approvazione con voto unanime da parte dell'organo collegiale competente
(**) 5% fino ad un corrispettivo contrattuale di € 30.000; 3% oltre tale importo;

ALLEGATO 2

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

(Art. 3, cc. 7 e 8 del "Regolamento di disciplina di attività ed prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati", emanato con D.R. n. 194 del 30/05/2012)

PROPOSTA DI CONTRATTO CON GE Avio srl per l'attività "Support on fuel system design with SAF and hydrogen"

DOCENTE PROPONENTE: PROF. Giuseppe PASCAZIO

		<u>RIPARTIZIONE</u>	IMPORTO CONTRATTUALE IVA	€ 8.000,00 € 1.780,00
A)	}	= € 0,00	Costi per l'esecuzione della Ricerca	
		di cui		
	= € 8.000,00	Attrezzature tecnico scientifiche (CA 01.11.02.07)		
	= € 0,00	Oneri per competenze al personale docente e ricercatore su prestazioni conto terzi (CA. 04.43.02.02)		
	5,00% **	= € 400,00	Oneri per competenze PTA per prestazioni conto terzi (CA. 04.43.05.02)	
B)	20,00%	= € 1.800,00	COSTI GENERALI	
B1)	20,00%	= € 320,00	AL FONDO COMUNE DI ATENEO	
B2)	40,00%	= € 640,00	ALLA STRUTTURA CHE GESTISCE IL CONTRATTO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
B3)	40,00%	= € 640,00	AL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
	VERIFICA TOT.	= € 1.800,00		

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Giuseppe PASCAZIO



(*) Le collaborazioni professionali esterne (co.co.co. - collaborazione occasionale - prestazione professionale - ecc.) non possono superare il 30% del corrispettivo contrattuale ovvero, per le prestazioni tecnico-scientifiche richiedenti alla qualificazione professionale, il 40% del corrispettivo medesimo, previa approvazione con voto unanime da parte dell'organo collegiale competente (**5% fino ad un corrispettivo contrattuale di € 30.000; 3% oltre tale importo;

ALLEGATO 2

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

(Art. 3, cc. 7 e 8 del "Regolamento di disciplina di attività ed prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati", emanato con D.R. n. 194 del 30/05/2012)

PROPOSTA DI CONTRATTO CON GE Avio srl per l'attività "Support on pitch control actuator"

DOCENTE PROPONENTE: PROF. Giuseppe PASCAZIO

		<u>RIPARTIZIONE</u>	IMPORTO CONTRATTUALE IVA	€ 8.000,00 € 1.780,00
A)	}	= € 0,00	Costi per l'esecuzione della Ricerca	
		di cui		
	= € 8.000,00	Missioni ed iscrizioni a convegni personale docente (CA. 04.43.18.01)		
	= € 0,00	Oneri per competenze al personale docente e ricercatore su prestazioni conto terzi (CA. 04.43.02.02)		
	5,00% **	= € 400,00	Oneri per competenze PTA per prestazioni conto terzi (CA. 04.43.05.02)	
B)	20,00%	= € 1.800,00	COSTI GENERALI	
B1)	20,00%	= € 320,00	AL FONDO COMUNE DI ATENEO	
B2)	40,00%	= € 640,00	ALLA STRUTTURA CHE GESTISCE IL CONTRATTO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
B3)	40,00%	= € 640,00	AL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
	VERIFICA TOT.	= € 1.800,00		

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Giuseppe PASCAZIO



(*) Le collaborazioni professionali esterne (co.co.co. - collaborazione occasionale - prestazione professionale - ecc.) non possono superare il 30% del corrispettivo contrattuale ovvero, per le prestazioni tecnico-scientifiche richiedenti alla qualificazione professionale, il 40% del corrispettivo medesimo, previa approvazione con voto unanime da parte dell'organo collegiale competente (**5% fino ad un corrispettivo contrattuale di € 30.000; 3% oltre tale importo;



Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari;
VISTO il vigente Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati;
VISTO le proposte di Contratto di consulenza scientifica tra Politecnico di Bari e GE Avio S.r.l. per le seguenti attività:
1) Support on engine accessories design in hybrid-electric applications; 2) Support on pitch control actuator;
3) Support on fuel system design with SAF and hydrogen;
VISTI i relativi piani di spesa redatti per ciascun contratto dal Prof. Pascazio;
UDITA la relazione del Rettore,

DELIBERA

all'unanimità:

- di approvare i Contratti di consulenza scientifica tra Politecnico di Bari e GE Avio S.r.l. per le attività 1) Support on engine accessories design in hybrid-electric applications; 2) Support on pitch control actuator; 3) Support on fuel system design with SAF and hydrogen;
- di approvare i Piani di Spesa relativi ai Contratti in parola;
- di confermare quale Responsabile scientifico per l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto dei Contratti il Prof. Giuseppe Pascazio;
- di affidare la gestione amministrativo-contabile dei Contratti di cui trattasi all'Amministrazione centrale;
- di destinare la sub-quota del 40% (riservata alla struttura che gestisce il contratto) della quota del 20% (riferita alle spese generali) al budget dell'Amministrazione centrale;
- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere i Contratti e di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, ove si rendessero necessarie.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli uffici dell'Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.

Non essendoci più altro da discutere, il Presidente alle ore 13:05 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Sandro Spataro

Il Presidente
Prof. Ing. Francesco Cupertino

